

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Per semplificare il quadro normativo della politica agricola comune (PAC), il regolamento (CE) n. 1234/2007 («regolamento unico OCM») ⁽²⁾ ha abrogato e sostituito con un unico atto giuridico tutti i regolamenti che il Consiglio aveva adottato sin dagli inizi della PAC in relazione all'istituzione delle organizzazioni comuni dei mercati di prodotti agricoli o di gruppi di prodotti agricoli.

(2) Come evidenziato nel regolamento unico OCM, tale semplificazione non era intesa a rimettere in discussione le decisioni politiche prese nel corso degli anni nell'ambito della PAC. Pertanto, essa non prevedeva di introdurre nuovi strumenti o misure. Il regolamento unico OCM rispecchia quindi le decisioni politiche prese fino alla data della presentazione del suo testo da parte della Commissione.

(3) Parallelamente ai negoziati e all'adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha avviato anche le trattative per una riforma politica del settore del vino, che è sfociata nell'adozione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione co-

mune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾. Come specificato nel regolamento unico OCM, inizialmente sono state incorporate in tale regolamento solo le disposizioni del settore vitivinicolo che non erano interessate da una riforma della politica comunitaria. Tali disposizioni sostanziali passibili di riforme politiche dovevano essere incorporate nel regolamento unico dopo essere state adottate. Poiché tali disposizioni sostanziali sono state nel frattempo adottate, è opportuno accogliere pienamente il settore vitivinicolo nel regolamento unico OCM, inserendo in tale regolamento le decisioni politiche adottate con il regolamento (CE) n. 479/2008.

(4) Per l'inserimento di queste disposizioni nel regolamento unico OCM è opportuno seguire la stessa linea seguita per l'adozione del regolamento unico OCM, ovvero non si dovranno rimettere in discussione né le decisioni politiche prese al momento dell'adozione delle rispettive disposizioni da parte del Consiglio né la motivazione di tali decisioni politiche espressa nei pertinenti considerando dei relativi regolamenti.

(5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento unico OCM.

(6) Il regolamento unico OCM accoglie le disposizioni relative all'applicazione delle regole di concorrenza previste dal trattato per i settori contemplati da detto regolamento. Tali disposizioni finora erano contenute nel regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ⁽⁴⁾. Il regolamento unico OCM ha pertanto adattato il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1184/2006. Atteso che il settore vitivinicolo viene ora pienamente inserito nel regolamento unico OCM e poiché tale regolamento ha esteso a tale settore le regole di concorrenza ivi previste, è opportuno escludere il settore vitivinicolo dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1184/2006.

⁽¹⁾ Parere del 20 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

